

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1987

Presidenza del Presidente COVI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Applicazione degli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, concernenti il diritto di astenersi dal testimoniare, ai dottori commercialisti, ai ragionieri collegiati e ai periti commerciali» (223), d'iniziativa dei senatori Berlanda ed altri

(Discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE Pag. 6, 7, 8
ACONE (PSI) 7

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Applicazione degli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, concernenti il diritto di astenersi dal testimoniare, ai dottori commercialisti, ai ragionieri collegiati e periti commerciali».

BATTELLO (PCI) Pag. 7
CASTIGLIONE sottosegretario di Stato per la
grazia e la giustizia 7
FILETTI (MSI-DN) 7
GALLO (DC), relatore alla Commissione 6, 7

«Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile, in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi» (378), d'iniziativa dei senatori Covi ed altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 2, 3, 4 e passim
ACONE (PSI), relatore alla Commissione 3, 4, 5 e passim
BATTELLO (PCI) 4
DI LEMBO (DC) 4, 6
FILETTI (MSI-DN) 3, 5
GALLO (DC) 5, 6
MACIS (PCI) 5
MISSERVILLE (MSI-DN) 3, 5

I lavori hanno inizio alle ore 12,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile, in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi» (378), d'iniziativa dei senatori Covi ed altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile, in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi», d'iniziativa dei senatori Covi, Casoli, Acone, Agnelli Arduino, Coletta, Cutrera, Dipaola, Fogu, Gerosa, Gualtieri, Guizzi, Mancina, Mariotti, Marniga, Meraviglia, Perricone, Putignano, Rigo, Valiani e Zanella.

Prego il senatore Acone di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame modifica l'articolo 710 del codice di procedura civile; siamo cioè in tema di separazione personale dei coniugi. In base all'interpretazione costante dei giudici di merito e della Corte di cassazione, per la modificazione dei provvedimenti presidenziali o presi nel corso del giudizio di separazione riguardanti i coniugi e la prole, si deve seguire il rito ordinario. Per darvi l'idea di come il problema sia reale, vi ricordo che, se è mutata la condizione patrimoniale dei coniugi nel corso del processo o successivamente alla pendenza del processo di separazione, per ottenere la modificazione dei provvedimenti presi sulla base di una diversa situazione di fatto è necessaria una sentenza passata in giudicato, cioè un processo ordinario di cognizione. Il che significa che la modificazione interverrà a distanza di molto tempo rispetto al momento in cui si è verificato il cambiamento della situazione di fatto.

Allora cosa si propone? Siccome per la omologa situazione in materia di divorzio, relativamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, le norme procedurali per

il giudizio di modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole sono quelle dei processi volontari, dunque di volontaria giurisdizione, con tutte le connesse facilitazioni in tema di procedimento, di prova, di validità e di efficacia della decisione, si propone di sostituire il primo comma dell'articolo 710 del codice di procedura civile con un altro comma in cui si rende chiaro che le parti possono sempre chiedere con la forma del rito camerale (questo è l'inciso introdotto nella norma) la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole contenuti nella formula di separazione.

Si aggiunge però che il tribunale deve sentire le parti e per l'assunzione dei mezzi di prova può delegare uno dei suoi componenti. Francamente su questa delega, che introduce una variazione rispetto ai procedimenti di volontaria giurisdizione (normalmente solo nel fallimento abbiamo questa figura del giudice delegato), avrei qualche dubbio in quanto mi sembra più giusto mantenere integro il diritto del collegio, anche se mi sono espresso contro il giudice collegiale, ma per tutt'altre ragioni, in sede di riforma. Peraltro questa collegialità esiste anche nella disciplina sul divorzio e quindi sarei contrario a introdurre differenziazioni rispetto a quest'ultima norma.

In questo senso penso si renda un buon servizio ad un settore delle controversie civili altamente significativo per i risvolti sociali, facendo sì che si acceleri la modificazione dei provvedimenti rispetto al cambiamento della situazione di fatto. Al tempo stesso non si attenta al diritto di difesa, al diritto alla prova del cittadino, perchè - come nel limitrofo campo del divorzio - si è sovente dichiarato, sia da parte della Cassazione che da parte della Corte costituzionale, che questo procedimento su diritti soggettivi, che assicura un minimo di garanzia ed il ricorso alla Corte di cassazione, è perfettamente in regola con gli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Oggi, in materia di diritti soggettivi, si ammette anche la giustizia nelle forme del procedimento camerale, perchè la garanzia del doppio grado di giurisdizione non è costituzionale e comunque il procedimento camerale è impugnabile di fronte alla Corte di

2^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (21 ottobre 1987)

cassazione: questa è la garanzia minima richiesta appunto dalla nostra Costituzione.

In sostanza mi sembra siamo di fronte a una modificazione che può essere utilmente introdotta, restando ferma quella mia obiezione rispetto alla figura del giudice delegato.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che l'intervento della Corte costituzionale, a cui il relatore ha fatto riferimento, è quello del 10 luglio 1975, sentenza n. 202, che appunto ha confermato che con il rito camerale viene assicurato il principio del contraddittorio della difesa legale e di una istruzione probatoria documentale e tecnica di tipo perfettamente analogo a quello in atto per il rito ordinario. La Corte costituzionale in tale sentenza ha rilevato le strette analogie esistenti tra il divorzio e la separazione personale per quanto attiene alla modificabilità delle disposizioni del giudice, sempre assunte *rebus sic stantibus*.

ACONE, relatore alla Commissione. Preferisco che ci sia un esatto *pendant* rispetto all'ipotesi del divorzio. Siccome i procedimenti di giurisdizione volontaria sono al limite della costituzionalità, in quanto nella materia del diritto soggettivo la decisione dovrebbe avvenire nelle forme contenziose, allora sarei favorevole a non dare ulteriori possibilità di discriminazione, affinché, prevedendo questa figura del giudice delegato, non si crei una fonte di eccezione di costituzionalità.

Diamo la possibilità che il procedimento si svolga davanti al collegio, come negli altri procedimenti di volontaria giurisdizione, non soltanto per ragioni di simmetria formale, ma anche sostanziale, perchè si tratta di assicurare un minimo diritto di difesa.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Acone per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

FILETTI. Signor Presidente, anche se nella scorsa legislatura il mio Gruppo ha avuto delle perplessità in ordine a questo disegno di legge, a me sembra che, valutato meglio nella sua enucleazione, esso sia da approvare, perchè certamente la nuova disposizione modificativa serve ad accelerare contestazioni piuttosto

frequenti, atteso che spesso si verificano fatti innovativi che intervengono a mutare lo stato delle cose e le circostanze. Un procedimento ordinario necessita di tempi assai lunghi, per cui, tranne l'eventualità in cui possa esserci nell'*iter* del procedimento un provvedimento di carattere immediato *ex* articolo 70 del codice di procedura civile, la soluzione della contestazione viene a concretizzarsi dopo molto tempo, e spesso quando già il provvedimento sopravviene in esito ad un giudizio di impugnazione per ottenerne l'esecutività. Quindi, a nome del mio Gruppo, esprimo parere favorevole.

Per quanto riguarda il comma 2 del provvedimento, a me sembra che possa anche mantenersi la dizione adoperata sotto il riflesso che vi è una facoltà del tribunale di delegare uno dei suoi componenti, che è poi di fatto ciò che avviene negli altri giudizi ordinari collegiali, come ad esempio quando vi è un giudizio collegiale in tema di lavoro o in tema agrario. Poichè si debbono assumere dei mezzi istruttori, il collegio delega uno dei componenti, che normalmente è il giudice istruttore; è evidente che poi la valutazione delle circostanze degli elementi acquisiti con il mezzo di prova viene fatta dal tribunale nel suo complesso. Pertanto, non vedrei ragione di eventuale illegittimità costituzionale al riguardo e sono pertanto pienamente favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo presentato.

PRESIDENTE. Voglio rilevare che nella scorsa legislatura questo disegno di legge era stato approvato dal Senato con la piena adesione di tutti i Gruppi politici, salvo quello del Movimento sociale italiano. A questo punto, a seguito della dichiarazione del senatore Filetti, abbiamo raggiunto il *plenum*. Devo anche dire che, durante la discussione che si era svolta in Aula, il provvedimento era stato salutato da tutti gli intervenuti, salvo che dal senatore Biglia, come un provvedimento particolarmente opportuno.

MISSERVILLE. Signor Presidente, faccio rilevare - e credo che chiunque abbia esperienza in questo settore possa aderire alla mia visione delle cose - che la maggior parte di questi procedimenti di revisione dei provvedi-

menti adottati in sede di separazione concernono l'affidamento della prole. Questo è l'argomento di cui dobbiamo occuparci con maggior attenzione perchè rappresenta un campo particolarmente delicato, in cui necessita l'acquisizione di tutti gli elementi necessari sulla base dei quali un giudizio possa orientarsi in un senso o nell'altro, modificando i provvedimenti originari.

Per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 1, laddove si dice: «Il tribunale deve sentire le parti e per l'assunzione dei mezzi di prova può delegare uno dei suoi componenti», fermo restando il rilievo che è stato fatto dal senatore Filetti in ordine alla facoltà che dovrebbe comprendere anche la possibilità per il tribunale di occuparsi collegialmente e direttamente della questione, ritengo che il testo sia piuttosto limitativo per quanto concerne l'assunzione dei mezzi di prova. Come tutti sappiamo, si tratta di una dizione che dal punto di vista tecnico prevede soltanto l'assunzione di prove dirette, testimoniali. Poichè in tema di affidamento dei minori esiste una tendenza, anche scientificamente giusta, ad ascoltare il parere di psicologi, sociologi e quanti altri sull'argomento possano esprimere un parere, soprattutto in vista dello sviluppo delle strutture sociali di assistenza ai minori che siano figli di coppie separate, forse potrebbe integrarsi il testo stabilendo che il tribunale, per l'acquisizione di ogni altro elemento di giudizio, possa delegare uno dei suoi componenti eventualmente anche all'acquisizione non di un elemento di prova, ma della consultazione di esperti nel settore dell'assistenza e generalmente nel settore che attiene proprio l'affidamento della prole. Penso che si tratterebbe di una integrazione da poter inserire in questo comma dell'articolo 1.

ACONE, *relatore alla Commissione*. La mia preoccupazione era anche determinata dalla dizione del comma 2, in quanto tali poteri sono già previsti nella legge. Mi risulta infatti che vi sia già questa possibilità di consultare gli esperti, che poi sono i consulenti tecnici. Ritengo necessario mutuare non solo la ragione del comma 2, per cui credo che la Commissione potrebbe anche decidere di

eliminare questa serie di specificazioni. Infatti, le parti devono comunque essere sentite; la giurisprudenza ha ormai sancito questo tipo di garanzia giurisdizionale e l'audizione doverosa delle parti, perchè altrimenti il procedimento sarebbe incostituzionale. Ritengo pertanto superflua l'integrazione perchè credo che con essa si affermerebbe una cosa che in giurisprudenza è ormai acquisita. Il secondo comma recita: «Il tribunale deve sentire le parti e per l'assunzione dei mezzi di prova può delegare uno dei suoi componenti». Questa mi sembra una norma - e posso sbagliare - che ribadisce una disposizione che, come diceva il senatore Filetti, già si verifica nell'operare degli organi collegiali in cui non è possibile distinguere una fase istruttoria da una fase decisoria. Credo quindi che si rischierebbe, data la scarsa affidabilità dal punto di vista costituzionale del procedimento di giurisdizione volontaria, di introdurre un'occasione di eccezione di incostituzionalità che francamente non mi sembra giustificata.

Non conosco la genesi di questo secondo comma, e forse il Presidente potrebbe dirci qualcosa di più sull'esigenza che ha presieduto alla sua formulazione. Infatti, nell'edizione originaria dei disegni di legge, quello di iniziativa dei senatori Covi e Vassalli e quello d'iniziativa del senatore Palumbo e di altri senatori, questo secondo comma non era previsto. La Commissione lo ha introdotto successivamente, ma non conosco francamente le motivazioni che hanno determinato questa scelta.

BATTELLO. Se ben ricordo, la Commissione era preoccupata del contraddittorio. Siccome si taceva circa il contraddittorio, vi era stata questa aggiunta in sede di Commissione.

DI LEMBO. Fu una proposta del relatore sulla quale concordarono il Governo e la Commissione.

PRESIDENTE. Come ha ricordato il senatore Acone, il disegno di legge era stato presentato nella pura formulazione di carattere procedurale, tendente cioè ad attribuire alla camera di consiglio l'intervento in tema di modificabilità dei provvedimenti. Allora si era ritenuto da

2^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (21 ottobre 1987)

parte dei presentatori che fosse sufficiente il mutamento del rito, affidando al rito camerale come istituto tutto lo svolgimento del processo, cosicchè, in relazione allo svolgimento del rito camerale, fosse essenziale l'audizione delle parti e che nel rito camerale potessero svolgersi anche le assunzioni delle prove necessarie.

In sede di Commissione, si è voluto precisare questa situazione dell'assunzione delle prove, ma in realtà è sembrata una superfetazione e quindi, se si volesse ritornare al testo puro e semplice com'era stato presentato, si potrebbe togliere.

GALLO. È bene esplicitarlo.

PRESIDENTE. Poichè la cosa non guasta, anche se è in abbondanza, anch'io lascerei il testo così.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo, il tribunale deve sentire le parti e assumere i mezzi di prova. Solo la facoltà di delega può far sorgere perplessità.

PRESIDENTE. A me pare che le osservazioni del senatore Acone siano puntuali. Mi sembra superfluo anche l'indicazione di questa possibilità di delega da parte della camera di consiglio.

MISSERVILLE. Si potrebbe introdurre il riferimento all'acquisizione di ogni altro elemento di giudizio.

GALLO. Oppure prevedere che il tribunale deve sentire le parti. Posto che anch'io come il relatore sono d'accordo sulla superfluità della menzione della delega per l'assunzione di prove, ci si potrebbe limitare a dire che il tribunale deve sentire le parti.

FILETTI. C'è differenza tra mezzo di prova e indagine, perchè un accertamento tecnico non è un mezzo di prova, ma un'indagine. Dunque potremmo prevedere che il tribunale deve sentire le parti e, quando occorra, assume mezzi di prova, propone indagini e acquisisce ogni altro elemento di giudizio.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Mi sembra una cosa superflua.

FILETTI. Consideriamo l'interruzione della causa vera e propria in sede camerale.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Il mio dissenso diventa di sostanza. Stiamo elaborando una norma per introdurre un procedimento camerale per evitare le lungaggini del processo ordinario di cognizione. Se facciamo un procedimento camerale con le garanzie del processo ordinario, non arriveremo mai a soluzione. Il problema è di giungere ad una decisione rapida; se vogliamo arrivare alla forma di un procedimento contenzioso annulliamo il primo comma. Per questo avevo suggerito di equiparare la separazione al divorzio e questo lo stiamo facendo col primo comma. Quel che può fare in sede di volontaria giurisdizione un giudice, lo dice il codice di procedura civile e non deve dirlo separatamente ogni legge che introduce un procedimento di volontaria giurisdizione.

La mia proposta è di eliminare il secondo comma secondo la visione originaria del disegno di legge e questo non per ragioni di pura forma, ma per ragioni di sostanza, perchè si introducono delle variazioni rispetto ad uno schema procedimentale unitario contemplato dal codice di procedura civile. Vorrei sapere perchè dobbiamo dare maggiori garanzie nella separazione e minori nel divorzio.

Ho chiesto spiegazioni sull'esigenza che fu tenuta presente nell'introduzione di questo secondo comma, perchè a mio giudizio il primo comma è sufficiente per attuare tutta la normativa.

MACIS. Mi pare che la richiesta di discussione in sede deliberante aveva trovato l'unanimità di tutti a patto che non vi fossero problemi. Invece, ci troviamo di fronte ad una questione che va esaminata con un certo approfondimento. Le questioni sollevate dal senatore Acone vanno esaminate con cura e per questo propongo un rinvio dell'esame.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Anch'io sono disponibile ad una pausa di riflessione, però breve.

PRESIDENTE. Vorrei richiamarmi alle disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio. L'articolo 738 del codice di procedura dice che il Presidente nomina tra i componenti un relatore che riferisce in camera di consiglio e che se deve essere sentito il pubblico ministero gli atti gli vengono comunicati e, infine, che il giudice può assumere informazioni.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Se volete trasformare questo procedimento in un procedimento ordinario di cognizione, è inutile discutere.

PRESIDENTE. Senatore Acone, non credo che si voglia far questo.

ACONE, *relatore alla Commissione*. La Corte costituzionale ha detto che la formulazione esistente è costituzionale per il divorzio.

DI LEMBO. Dalla relazione leggo qualcosa di diverso. La relazione dice che la Corte costituzionale ha confermato che con il rito camerale viene assicurato il principio del contraddittorio, della difesa legale e di una istruzione probatoria di tipo perfettamente analogo a quello in atto per il rito ordinario. Dunque, la Corte ha detto qualcosa di diverso.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Ha detto che il procedimento previsto dagli articoli 737 e seguenti è costituzionale.

DI LEMBO. Ma l'articolo 738 dice che il giudice può assumere informazioni.

ACONE, *relatore alla Commissione*. La sentenza della Corte costituzionale ha esaminato l'articolo 738 e ha detto che laddove si parla di informazioni si intende mezzi di prova, secondo una giurisprudenza costante della Cassazione. La Corte ha esaminato proprio gli articoli 737 e i seguenti.

DI LEMBO. Quando si citano le sentenze della Corte bisognerebbe sapere perchè la Corte stessa è stata adita. Leggendo la relazione mi convinco che c'è qualcosa di diverso rispetto a quanto scritto nell'articolo 738.

PRESIDENTE. Il senatore Acone ha proposto l'abolizione del secondo comma, proposta che sostanzialmente trova favorevole il Presidente. Però, viste anche le perplessità espresse su questo punto dai senatori Filetti, Di Lembo e Macis, se la Commissione concorda proporei di rinviare il seguito della discussione al fine di approfondire meglio la questione.

GALLO. Personalmente sono favorevole alla proposta del presidente Covi di soppressione del secondo comma, però allo stato ritengo sia preferibile un breve aggiornamento della discussione, che ci consentirebbe di sciogliere le perplessità che sono state manifestate.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Applicazione degli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, concernenti il diritto di astenersi dal testimoniare, ai dottori commercialisti, ai ragionieri collegiati e ai periti commerciali» (223), d'iniziativa dei senatori Berlanda ed altri

(Discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Applicazione degli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, concernenti il diritto di astenersi dal testimoniare, ai dottori commercialisti, ai ragionieri collegiati e ai periti commerciali», d'iniziativa dei senatori Berlanda, Covi, Acquarone, Ruffino, Castiglione, Perugini, Pagani, Battello e Fassino.

Prego il senatore Gallo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'illustrare il

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Applicazione degli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, concernenti il diritto di astenersi dal testimoniare, ai dottori commercialisti, ai ragionieri collegiati e periti commerciali».

2^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (21 ottobre 1987)

provvedimento al nostro esame mi riferò molto brevemente alla relazione già svolta nella passata legislatura, che aveva visto l'approvazione unanime, se ben ricordo, del testo proposto, nel quale si afferma, in buona sostanza, la possibilità di applicare ai dottori commercialisti, ai ragionieri collegiati e ai periti commerciali gli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale per ciò che concerne la possibilità di sollevare il segreto d'ufficio, salvo, naturalmente, il potere di indagine sulla veridicità di questa situazione da parte della magistratura secondo quello che è il disposto ordinario discendente da tali norme. Veniva fatta eccezione, e tale eccezione viene mantenuta, per ciò che concerne le attività di revisione e di certificazione obbligatorie di contabilità e di bilancio e le attività relative alle funzioni di sindaco o di revisore di società o enti.

L'unica osservazione che mi permetto di aggiungere riguarda la necessità di procedere alla correzione di un errore materiale che compare nel titolo del disegno di legge laddove si dice: «ai ragionieri collegiati e ai periti commerciali» come se si trattasse di due categorie distinte. In realtà, la legge istitutiva dell'albo (legge n. 1068 del 1953) parla di professione di ragioniere e perito commerciale. Quindi, nel titolo del disegno di legge dovrebbe apportarsi una correzione nel senso di sopprimere, dopo la parola: «collegiati», la parola: «ai».

Analoga correzione dovrebbe essere, di conseguenza, apportata al testo della relazione, mentre ciò non è necessario riguardo al testo dell'articolo unico che è invece perfettamente rispondente al dettato della legge. Questa è l'unica osservazione che mi sembra debba essere fatta per una esigenza di maggiore precisione del testo.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Gallo per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

FILETTI. Desidero confermare il voto favorevole al testo in esame già espresso nella passata legislatura. Le motivazioni di tale voto coincidono con quelle contenute nella relazione che precede il disegno di legge.

Non ho altro da aggiungere, se non richiamare quanto detto nella seduta dell'Assemblea del 3 febbraio 1987.

ACONE. La materia al nostro esame è stata già ampiamente dibattuta nel corso della passata legislatura. Per la mia parte politica, il senatore Vassalli, allora presidente di questa Commissione, formulò i giudizi e le valutazioni del Gruppo socialista che ora intendo riproporre interamente.

BATTELLO. Durante la IX legislatura anche il nostro Gruppo non solo si espresse a favore dell'approvazione del disegno di legge, ma contribuì anche, in modo non irrilevante, ad integrarlo, prevedendo, per esempio, la norma relativa all'esclusione dall'area coperta dal segreto professionale di un certo tipo di attività di questi soggetti relativa alla certificazione di bilancio e ad altre funzioni pubblicistiche che mal si prestano ad essere ricomprese nell'area del segreto.

In Assemblea, il 3 febbraio 1987, motivammo ampiamente le ragioni che ci conducevano a ribadire il voto favorevole già espresso in Commissione.

Nel richiamarci a tali precedenti confidiamo che quanto prima questa Commissione approvi il disegno di legge e lo trasmetta per il successivo *iter* all'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Il mio giudizio sul disegno di legge in esame è ovviamente favorevole, essendo io, tra l'altro, uno dei presentatori del provvedimento. Ricordo che anche nella scorsa legislatura il mio Gruppo aveva espresso un parere favorevole, che si intende ora ribadire.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GALLO, relatore alla Commissione. Nel prendere atto con piacere degli orientamenti della Commissione, rinnovo l'invito ad apportare la correzione formale al titolo del disegno di legge da me suggerita.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

2^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN (21 ottobre 1987)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. All'articolo 5 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e all'articolo 4 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nei loro confronti si applicano gli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti».

Il senatore Gallo ha proposto il seguente emendamento al titolo: dopo le parole: «ragio-

nieri collegiati e», sopprimere la parola: «ai», cosicchè il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così formulato: «Applicazione degli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, concernenti il diritto di astenersi dal testimoniare, ai dottori commercialisti, ai ragionieri collegiati e periti commerciali».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato

I lavori terminano alle ore 13,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO